

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1935-XIII, n. 374.

Autorizzazione a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedimenti atti ad eliminare le difficoltà pratiche manifestatesi nel movimento delle attuali monete metalliche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a ritirare dalla circolazione le attuali monete di argento e ad emettere biglietti di Stato dei tagli e nei limiti da stabilirsi con suoi decreti.

Art. 2.

Le monete di argento ritirate dalla circolazione, unitamente alle giacenze d'argento esistenti presso la Regia zecca, costituiranno riserva di copertura dei biglietti di Stato.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti il giorno dal quale cesserà il corso legale nel Regno delle monete di argento e il periodo per il cambio delle monete stesse.

Art. 4.

Chiunque faccia incetta di monete di argento di conio nazionale incorre nelle pene comminate dall'art. 501 del Codice penale.

Chiunque, trascorso il periodo assegnato per il cambio, sarà trovato in possesso di monete d'argento di conio nazionale, sarà passibile dell'ammenda da L. 100 a L. 2000.

Art. 5.

Sono approvate le norme regolamentari sul servizio dei biglietti a debito dello Stato secondo l'allegato testo, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto e stabilite le ulteriori norme regolamentari che eventualmente occorressero a completamento di quelle di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, il Guardastigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 154. — MANCINI.